

Relazione modalità e criteri

Premessa

Il 05/02/1981 l'ex MAF riconosce che la Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo può rientrare tra le iniziative previdenziali ed assistenziali di UNIRE.

Il 20/06/1981 l'ex MAF procede ad esaminare la delibera UNIRE n. 35 del 13/05/1981 assegnando alla CNAP il capitolo di spesa 1.0.5.9.0 e approva le modalità e criteri che dovranno regolare il rapporto: **riesaminare, ogni triennio, l'adeguamento della contribuzione dell'UNIRE in relazione agli indici di svalutazione dei valori monetari nonché alle effettive e rigorose esigenze della Cassa.**

Il 27/04/1984 il Ministero del Tesoro affermò: *“la Cassa non è soggetta ad alcuna vigilanza del Ministero del Lavoro e, per effetto della Delibera 35/1981, la contribuzione a carico dell'UNIRE da facoltativa e integrativa è divenuta ordinaria”*

Il 09/08/1985 l'ex MAF comunica all'UNIRE che può procedere secondo i principi informativi recepiti nel provvedimento commissariale n. 35 del 13/05/1981.

Il 29/01/1986 l'ex MAF introduce una nuova modalità, lasciando inalterati i criteri di determinazione del sostegno, cioè la possibilità di conteggiare, in sede di definizione del contributo del triennio, quale anticipazione l'annualità già corrisposta alla Cassa.

Il 19/11/1997 il Consiglio di Stato legittimava i limiti e le modalità disciplinate dalla disposizione ex MAF del 09/08/1985

Operatività (delibera 35/81)

Il 19/01/1998 UNIRE corrisponde alla Cassa una consistente integrazione quale adeguamento delle contribuzioni/anticipazioni pregresse, nel rispetto delle effettive e rigorose esigenze della Cassa (azzeramento del “delta” al 31/12/1997).

Il 27/02/2001 UNIRE, in ottemperanza alle modalità dettate dalla delibera 35/81, e implementate dalle note ministeriali autorizzative, richiede alla CNAP la trasmissione dei bilanci riferiti al triennio 1998/2000 tra cui il preventivo 2000.

Il 02/04/2007 la Cassa invoca l'adeguamento del contributo/anticipazione alle effettive rigorose esigenze continuando a corrispondere i sussidi senza ricorrere alla loro riduzione. L'adeguamento viene accordato con l'approvazione del bilancio di previsione 2009, dopo l'autorizzazione del MEF e del Mipaaf, nella misura di € 2.050.000 (totale delle previsioni di spesa del triennio € 4.650.000).

Il 09/06/2010 UNIRE provvede a pagare € 623.566,31 a fronte dell'impegno di spesa pari a € 1.398.243,47, già rivisto al ribasso rispetto alla previsione di spesa 2009 di € 2.050.000.

Il 14/07/2017 la sentenza del Tribunale di Roma provvederà a certificare con quali criteri si determina l'entità della contribuzione/anticipazione, disponendo il pagamento delle differenze reclamate, non pronunciandosi sulle differenze tra le necessità effettive e i contributi/anticipazioni in quanto non sottoposte a giudizio poiché sconosciute alla Cassa fino a giugno 2014, nonostante ripetute richieste di accesso agli atti presentate a partire da inizio 2012 (causa civile iscritta al n. 60148/2011).

Milano, 15/06/2018 – G.M.